

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione n. 50 del 25/05/2005, depositata il 04/07/2005 e notificata a questa Amministrazione il 22/07/2005, avente ad oggetto "Ampliamento parcheggio interrato Parco della Pace ed estensione del diritto di superficie al sottosuolo - Approvazione schema di convenzione", l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, rilevato che "l'operato del Comune di Cattolica non è conforme, nei sensi su indicati, agli articoli 8, 19 e 20 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.", ha, tra l'altro, mandato "al responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazione da comunicare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente";

- che con nota prot. n. 8641 del 5/8/2005, a seguito ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la deliberazione succitata, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di riesame della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/08/2003;

- che è allo stato pendente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. Pierani Giorgio per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/08/2003 in relazione al quale l'Amministrazione Comunale ha presentato deduzioni volte a suffragare la legittimità dell'atto impugnato;

Vista la nota dei soggetti intervenuti nel presente procedimento ed in particolare la comunicazione

del Consorzio del Parco srl prot. n. 8975 del 16/08/2005;

Ritenuto comunque necessario valutare la possibilità di adottare un provvedimento di riesame dell'atto censurato, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, dando luogo ad una riponderazione complessiva degli interessi sottesi alla presente vicenda e più precisamente ad una riponderazione comparativa tra l'interesse pubblico alla eliminazione dell'atto e gli interessi pubblici e privati alla sua conservazione, alla luce delle attuali e specifiche circostanze di fatto e di diritto;

Considerato che il presente procedimento di riesame è volto a valutare la sussistenza degli eventuali presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dell'atto in oggetto, trattandosi di considerare un presunto vizio di illegittimità originaria dello stesso;

Visto l'art. 21-nonies (annullamento d'ufficio) della Legge 241/90, introdotto con Legge 11/02/2005, n. 15;

Visto l'art. 1, comma 136), della Legge 30/12/2004, n. 311;

Considerato che in attuazione della delibera consiliare oggetto di riesame è stata stipulata in data 22/10/2003 la convenzione tra il Comune di Cattolica ed il Consorzio del Parco s.r.l. per la costruzione e gestione di parcheggi interrati e posti auto a raso da realizzare nell'area del Parco della Pace, oltre ad opere di urbanizzazione, di talchè l'annullamento della delibera suddetta sarebbe destinato ad incidere su rapporti contrattuali in fase di avanzata esecuzione;

Considerato che le opere oggetto della convenzione sono state iniziate in data 15/12/2003 previo rilascio della concessione edilizia n. 154 del 17/11/2003 e sono, allo stato, sostanzialmente ultimati;

Ritenuto che lo stato di realizzazione delle opere concessionate integrino una situazione di irreversibilità del fatto compiuto;

Ritenuto, inoltre, che il tempo trascorso dalla stipula della convenzione (22/10/2003) e lo stato di esecuzione del rapporto convenzionale intercorrente con il Consorzio del Parco s.r.l. implicino la sussistenza di diritti quesiti in capo alla società concessionaria-contraente, qualificati peraltro dall'incolpevole affidamento della stessa;

Considerato, inoltre, sussistere un interesse attuale, concreto e specifico dell'Amministrazione Comunale a vedere realizzata in tempi certi e brevi la gestione dei parcheggi interrati e dei posti auto a raso oggetto della concessione, nonchè ad acquisire le opere di urbanizzazione;

Considerato, inoltre, che l'eventuale annullamento dell'atto, venendo ad incidere, come detto, su di un rapporto convenzionale in fase di completo ed integrale svolgimento, implicherebbe l'obbligo di corresponsione a favore della società contraente di un indennizzo proporzionato al pregiudizio patrimoniale ad essa derivante;

Ritenuto, anche in considerazione di quanto sopra precisato, che dall'eventuale annullamento dell'atto non conseguirebbe alcun risparmio o minore onere finanziario per l'Amministrazione Comunale, essendo invece certo o altamente probabile un maggior aggravio di spesa a carico della stessa;

Considerati altresì gli interessi privati attuali e potenziali alla eliminazione dell'atto in oggetto, che si realizzerebbero in caso di eventuale riattivazione di una procedura di evidenza pubblica per la concessione e gestione delle opere, nonchè per la concessione del relativo diritto di superficie;

Ritenuto, in definitiva, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto sopra evidenziate, che nel complessivo e comparativo giudizio di ponderazione degli interessi pubblici e privata alla caducazione dell'atto e degli interessi pubblici e privata alla sua conservazione, prevalgono, nel caso di specie, questi ultimi;

Ritenuto, pertanto, di non poter adottare provvedimenti di annullamento o di modifica dell'atto riesaminato, per le ragioni sopra evidenziate;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - di concludere il procedimento di riesame della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/08/2003 avente ad oggetto "Ampliamento parcheggio interrato Parco della Pace ed estensione del diritto di superficie al sottosuolo - Approvazione schema di convenzione", attivato a seguito ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la deliberazione n. 50 del 25/05/2005, nel senso di non annullare e non modificare l'atto adottato, per i motivi esposti in premessa;

2) - di comunicare il presente atto all'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 7), della Legge 109/1994;

3) - di rappresentare che avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dall'acquisita piena conoscenza dello stesso.

=====

DEL31880/ASD-DEL Determinazione D. n. 496 del 19/8/05 - pag. n.

=====